

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 ottobre 2008, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Greco Avv. Maurizio – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA S.S.D. EUROTEZZE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIANCHINI GIUSEPPE SEGUIDO GARA SOMMA/EUROTEZZE DEL 14.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Eurotezze di Tezze sul Brenta (Vicenza). Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 3 ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete